



# STATUTO

## **Art. 1 - Finalità.**

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione "Corte Arbitrale Imolese" (in seguito "La Corte"), organismo promosso per la realizzazione in forma associata, con autonomia di gestione, dei seguenti compiti:
  - diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio e della perizia contrattuale, in particolare nel territorio di riferimento e nella città metropolitana di Bologna;
  - organizzare un servizio di:
    - a) arbitrato rituale per il quale le parti incaricano la Corte Arbitrale di risolvere una o più questioni con i poteri ed obblighi della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi degli articoli 806 e ss. c.p.c.;
    - b) arbitrato irrituale e cioè decisioni aventi fra le parti valore negoziale;
    - c) arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati;
    - d) perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica;
      - prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato commerciale come metodo di risoluzione nelle controversie;
      - organizzare e promuovere convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori degli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d) e azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, o con altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure di cui ai punti a), b), c) e d);
      - fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.
2. Nel perseguimento dei propri scopi, la Corte assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Arbitrale.
3. La Corte, a cui possono aderire sia enti pubblici sia soggetti privati, svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

## **Art. 2 - Sede.**

1. La Corte ha sede legale presso il suo Presidente pro tempore o presso il diverso luogo determinato dal Consiglio Arbitrale.
2. Possono essere costituite altre sedi operative presso enti aderenti ovvero altri associati del Consiglio.

### **Art. 3 - Organi della Corte.**

1. Sono organi della Corte Arbitrale: Il Presidente, il Consiglio Arbitrale, l'Assemblea e, se nominato, il Consiglio dei soci fondatori.

### **Art. 4 - Il Presidente.**

1. Il Presidente della Corte è eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri del Consiglio Arbitrale ogni tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
2. Ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituzione, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale. In caso di assoluta necessità e urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, che li dovrà ratificare nella prima seduta utile.
3. In caso di assenza, incompatibilità, astensione o impedimento del Presidente, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Vicepresidente o, nei suddetti medesimi casi, dal suo membro più anziano.
4. Alla prima seduta successiva alla nomina il Consiglio, che in quell'occasione viene presieduto dal membro più anziano, nomina il Presidente il quale, nella stessa seduta, individua e nomina il Vicepresidente.

### **Art. 5 - Il Consiglio Arbitrale.**

1. Il Consiglio Arbitrale:
  - a) nomina gli arbitri e i periti, anche su istanza avanzata dall'autorità, rispettando il criterio della rotazione e gli eventuali accordi tra le parti sulle caratteristiche degli arbitri o sul nominativo;
  - b) predispose e pubblicizza clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali;
  - c) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
  - d) avanza proposte ed esprime pareri su richieste dell'Assemblea in ordine allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
  - e) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale da sottoporre successivamente a deliberazione dell'Assemblea;
  - f) predispose l'elenco degli arbitri cui poter fare riferimento, scelti tra persone di particolare e provata esperienza e competenza, mantenendolo aggiornato in funzione delle nomine arbitrali;

- g) decide in via definitiva sulle richieste di riconsiliazione e incompatibilità dell'arbitro e di proroga del lodo;
  - h) fissa il contributo annuale per l'iscrizione nell'elenco degli arbitri e dei consulenti tecnici nonché delle quote associative;
  - i) svolge tutte le attribuzioni previste dal Regolamento;
  - j) determina l'importo dei compensi dovuti alla Corte e agli arbitri dalle parti delle procedure di arbitrato, nonché le relative modalità e termini di pagamento;
  - k) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Corte e non attribuita alla specifica competenza di altri organi.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da cinque membri che durano in carica sei anni e sono rinnovabili.
  3. I membri del Consiglio Arbitrale sono eletti dall'Assemblea, con voto segreto, tra i suoi componenti. Ciascun socio può indicare nella scheda fino a tre nominativi. Risultano eletti i soci con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio con voto segreto, ma ciascun socio può votare un solo nominativo.
  4. Il Consiglio può nominare uno o più Presidenti Onorari, anche tra persone esterne alla Corte, di comprovata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale, e ne determina le attribuzioni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1. In ogni caso i Presidenti Onorari non hanno diritto di voto nelle sedute degli organi della Corte.
  5. Il membro del Consiglio Arbitrale che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio Arbitrale. Il sostituto dovrà essere nominato nella prima seduta utile dell'Assemblea.
  6. Il Consiglio Arbitrale è convocato, anche con strumenti telematici, d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; esso deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente, di richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio stesso.
  7. Il Consiglio Arbitrale dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
  8. Il Consiglio Arbitrale delibera con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la votazione.
  9. Il Consiglio nomina, per la durata del mandato, un proprio componente per l'espletamento dell'incarico di segretario, che svolge anche funzione di segretario dell'Assemblea e di tesoriere della Corte.

#### **Art. 6 - L'Assemblea.**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, ed è convocata dal Presidente del Consiglio Arbitrale o, in sua assenza, dal Vicepresidente, anche con modalità elettroniche, almeno

una volta all'anno, in seduta ordinaria entro il 30 marzo, per l'approvazione dei bilancio preventivo e consuntivo.

2. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Arbitrale, delibera, a maggioranza dei due terzi dei membri, in ordine all'ammissione di nuovi associati che ne abbiano fatto richiesta e sull'eventuale loro esclusione. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti per l'approvazione dei regolamenti e per decidere su ogni altro argomento che le viene sottoposto dal Consiglio Arbitrale, anche in via meramente consultiva.
3. Il Presidente del Consiglio Arbitrale, o chi ne fa le veci, può in ogni tempo convocare l'Assemblea, almeno cinque giorni prima della data fissata, specificandone il luogo, il giorno, l'ora e indicando l'ordine del giorno. E' tenuto alla convocazione quando ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. Ciascun membro dell'assemblea può rappresentare per delega un solo membro.
4. L'Assemblea può nominare il Consiglio dei soci fondatori, determinandone i compiti e le modalità di funzionamento.

#### **Art. 7 - Gli arbitri.**

1. La formazione dell'elenco degli arbitri ed i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio e di perizie contrattuali sono disciplinati dal Regolamento approvato dall'Assemblea.
2. L'iscrizione nelle liste è subordinata al pagamento di un contributo, determinato annualmente dal Consiglio Arbitrale.
3. L'accettazione dell'incarico di arbitro è subordinata all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti per cui sono stati nominati ed alla accettazione del Codice Deontologico della Corte.

#### **Art. 8 - Regolamenti e procedure**

1. I servizi di arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale sono disciplinati da appositi Regolamenti e procedure, deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Arbitrale.

#### **Art. 9 - Entrate.**

1. Le entrate della Corte sono costituite da:
  - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi di cui all'art. 5 lett. j);
  - b) contributi annuali stanziati da enti ed associazioni aderenti ed associati;
  - c) contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché dallo Stato e dall'Unione Europea;
  - d) contributi associativi annuali deliberati dal Consiglio Arbitrale;
  - e) altre eventuali entrate.

#### **Art. 10- Modifiche statutarie.**

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Arbitrale, a maggioranza dei due terzi dei membri.

#### **Art. 11 - Controversie.**

1. Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto sarà risolta, previo tentativo bonario di accordo, mediante ricorso a procedura arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
2. La procedura arbitrale si intende rituale, con giudizio secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà nel luogo determinato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dall'arbitro nominato.

#### **Art. 12 - Durata.**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione si scioglie, previo parere vincolante del Consiglio dei soci fondatori:
  - a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività della Corte;
  - b) per deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

In caso di scioglimento, il patrimonio e il logo saranno devoluti all'ente, all'associazione o alla persona giuridica scelti dall'Assemblea, con la stessa delibera di scioglimento, tra quelli che perseguono le medesime finalità di cui all'art. 1.